



Francesco Maria de Iorio
NOTAIO

REPERTORIO n. 11010

RACCOLTA n. 7161

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di aprile
(10 aprile 2025)

In Roma, Largo Agostino Gemelli n. 8, nell'Aula 716 presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, quivi richiesto, alle ore quattordici e trenta minuti.

Avanti a me Avv. FRANCESCO MARIA de IORIO, Notaio in Guidonia Montecelio, con studio in Viale dell'Unione n. 2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- Prof. RUOSI Carlo, medico, nato a Napoli il 30 marzo 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente della Associazione:

"SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA VERTEBRALE E GRUPPO ITALIANO SCOLIOSI", con sede in Roma (RM), Via Nicola Martelli n. 3, codice fiscale n. 97247130582 e partita Iva n. 10114381006, giusta i poteri a lui spettanti in virtù del vigente Statuto dell'Associazione.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata nei modi e nei termini previsti dell'articolo 15 dello statuto, in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea Straordinaria della suddetta Associazione in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in pari data alle ore 6,00.

Lo stesso Presidente da atto che l'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione nuovo Statuto
- 3) Approvazione nuovo Regolamento
- 4) Varie ed eventuali.

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue: ai sensi dello statuto e per unanime volontà dei presenti viene nominato ad assumere la presidenza dell'assemblea, il predetto comparente, il quale constata e mi comunica:

- che sono intervenuti di persona e per deleghe, numero 40 (quaranta) associati aventi diritto a voto, come da foglio di presenze, che, unitamente alle deleghe, saranno conservati agli atti dell'Associazione;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti oltre ad esso stesso comparente, Presidente, anche i Consiglieri signori Roberto Bassani, Marcello Ferraro, Luca Proietti, Massimo Balsano - Vice Presidente, Franco Lucio Gorgoglione - Segre-

Registrato a Tivoli

il 22 aprile 2025

al n. 3369

serie 1/T

tario, Guido Barneschi - Tesoriere;

- che in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la discussione e fa presente all'assemblea i motivi che rendono opportuno apportare alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente da, quindi, lettura all'assemblea del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, e l'opportunità di procedere alle modifiche proposte, dopo breve discussione, all'unanimità di voti espressa per alzata di mano delibera di:

- di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione.

Tale statuto nella versione aggiornata viene allegato, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore quindici e venti minuti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Con riferimento ai contenuti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il comparente, dichiara di aver preso visione dell'informativa prevista dalla legge, a tal fine interpellato, espressamente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguire i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in relazione alla normativa anti-riciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio, ricevo il presente verbale che ho letto al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore quindici e venti minuti.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato di mio pugno occupa pagine sette fin qui di numero due fogli uso bollo.

F.to: Carlo RUOSI

F.to: FRANCESCO MARIA DE IORIO, Notaio (L.S.)

Allegato "A" al Repertorio n. 11010/7161

STATUTO

**"SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA VERTEBRALE
E GRUPPO ITALIANO SCOLIOSI"**

ART.1

(Denominazione)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata **"SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA VERTEBRALE E GRUPPO ITALIANO SCOLIOSI"**, in breve **SICV-GIS**.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- a) promuovere ed incoraggiare lo studio, la ricerca, la prevenzione e la cura della scoliosi e di ogni altra forma di patologia vertebrale;
- b) favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati a questo campo;
- c) promuovere ed organizzare convegni, congressi, conferenze o corsi di qualsiasi tipologia anche con accreditamento E.C.M., finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.

L'associazione, in particolare, agirà nel quadro del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, mediante utilizzazione delle metodologie tradizionali e delle nuove tecnologie multimediali residenziali e a distanza. Le suddette attività potranno essere svolte in proprio e/o in collaborazione con privati, enti ed istituzioni pubbliche e/o private, in Italia ed all'estero.

L'associazione potrà dotarsi di tutti i mezzi ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi associativi, compresa la partecipazione in Società legalmente costituite nella forma di Società di Capitali, Enti, Consorzi, Società Consortili, Associazioni a carattere scientifico, Fondazioni, purchè con finalità, anche indirettamente analoghe alle proprie, comunque utili al raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali peculiari.

Qualora oltre all'autofinanziamento ed ai contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle case farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 3

(Sede)

La sede legale dell'associazione è in Roma (RM).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio, anche su quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

ART. 4

(Durata)

La durata dell'associazione è limitata fino al 2100.

ART. 5

(Patrimonio ed Entrate)

- Risorse Economiche -

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;

rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- Beni -

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 6

(Esercizio Finanziario - Bilancio)

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno di dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare.

Entro il trentuno marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 7

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

ART. 8

(Categorie di Soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: soci ordinari, soci onorari, soci corrispondenti.

Soci ordinari sono i laureati in medicina e chirurgia che si dedicano in particolare allo studio ed al trattamento delle varie forme di patologia vertebrale.

Soci onorari sono coloro che hanno acquisito meriti speciali nel campo della patologia vertebrale.

Soci corrispondenti sono coloro che si dedicano alle materie

di interesse dell'Associazione di nazionalità non - italiana.

ART. 9

(Membri Sostenitori)

I membri Sostenitori sono considerati partecipanti associati. I membri sostenitori sono i soggetti pubblici o privati che avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione, contribuiscono al sostegno finanziario delle attività utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e/o al versamento di contributi.

I membri sostenitori non sono soci della Società Scientifica. Possono partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto, non possono accedere alle cariche sociali e non godono di diritti elettorali attivi e passivi.

I membri sostenitori devono presentare la domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibererà sulla domanda di accettazione presentata dai membri sostenitori.

La deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

I membri sostenitori si impegnano ad accettare lo Statuto ed il Regolamento della Società Scientifica.

ART. 10

(Criteri Di Ammissione Dei Soci)

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il soggetto che intende acquistare la qualità di socio ordinario, deve inoltrare la domanda al Presidente dell'Associazione, accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato. Il Consiglio Direttivo, verificate le credenziali del richiedente, delibererà sull'ammissione del medesimo dandone comunicazione all'interessato e all'Assemblea dei Soci.

Il rifiuto di ammissione sarà comunicato all'interessato, unitamente alle motivazioni del medesimo, nei tempi occorrenti a valutare i motivi dell'impedimento all'ammissione.

Il soggetto che intende acquistare la qualità di socio corrispondente, deve inoltrare domanda al Presidente dell'Associazione, accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato. Il Consiglio Direttivo, verificate le credenziali del richiedente, delibererà sull'ammissione del medesimo dandone comunicazione all'interessato e all'Assemblea dei Soci.

I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- rispettare ed accettare senza riserve il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di esentare dal pagamento alcune categorie di soci.

ART. 12
(Quote Annuali)

Le quote sociali devono essere versate entro la data dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 16. I nuovi membri devono versare la quota associativa entro tre mesi dalla loro ammissione.

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'associato che entro trenta giorni dal ricevimento di un secondo sollecito non abbia provveduto al versamento della quota, si considera moroso.

L'associato moroso perde tutti i diritti connessi alla qualità di associato, fra cui, in particolare, il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

La quota non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di decesso, di recesso o di perdita della qualità di socio.

ART. 13
(Perdita Della Qualifica Di Socio)

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

- a) presenta domanda scritta di dimissioni mediante lettera raccomandata;
- b) sia moroso nel pagamento della quota associativa senza conformarsi a quanto stabilito dal Regolamento;
- c) su decisione del Collegio dei Probiviri, ratificata dal Consiglio Direttivo, sia escluso dall'Associazione per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno della medesima.

I soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e associativa/e non versata/e.

ART. 14
(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente
- 5) il Consigliere Segretario;
- 6) il Consigliere Tesoriere;
- 7) Organo di Controllo (eventuale);
- 8) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 15 **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

E' cura dei soci comunicare, tempestivamente, mediante raccomandata e/o Pec alla Segreteria dell'Associazione ogni modifica dei propri recapiti di riferimento. In caso di mancata comunicazione scritta delle modifiche dei recapiti, le comunicazioni dell'Associazione saranno efficacemente inviate all'ultimo indirizzo conosciuto. Ogni socio è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, se ne possiede uno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci in caso di assemblea ordinaria o del 50% (cinquanta per cento) dei Soci in caso di assemblea straordinaria o in casi di particolare rilievo quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina e la revoca delle cariche e le eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, nonché le deliberazioni che attengono all'esclusione dei soci.

In casi e circostanze eccezionali (tipo eventi epidemici o

situazioni di sicurezza sociale che precludano la circolazione) ovvero quando il Consiglio Direttivo lo deliberi all'unanimità dei presenti, è previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio;
 - fissare la sede e le modalità di organizzazione del Congresso Annuale;
 - designare i soci onorari;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
- in particolare, rappresentano compiti dell'assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di due deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per via telematica/elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e solo se espressamente delibera-

to dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti.

ART. 17

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto dell'Associazione, che possono essere presentate: 1) dal Consiglio Direttivo; 2) da almeno 50% (cinquanta per cento) soci, che devono inviare le proposte alla Segreteria dell'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dell'Assemblea annuale ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria è a cura del Presidente dell'Associazione, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Per le modifiche di Statuto, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se sia presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria è governato dalle stesse regole previste per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 18

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal ex Presidente (Former President o Past Presidente), dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere e da un numero di consiglieri ordinari, che va da un minimo di tre ad un massimo di cinque tutti con diritto di voto tranne l'ex Presidente o Presidente uscente.

Il Presidente in carica diviene Former President o Past President nel biennio successivo, senza diritto di voto.

Il Vice Presidente diviene Presidente nel biennio successivo, salvo sopravvenuti impedimenti o cause di ineleggibilità. Tutte le cariche dei Consiglieri (ordinari, segretario e tesoriere) hanno durata biennale. I consiglieri sono rieleggibili ma devono ricoprire una carica diversa da quella assunta nel biennio precedente.

Per qualsiasi motivo il Vice Presidente non accetti la nomina e quindi di divenire Presidente nel biennio successivo sarà compito dell'Assemblea dei Soci quello di votare un nuovo Presidente in base alle norme del regolamento.

Tutte le cariche hanno durata biennale e sono immediatamente rieleggibili alle seguenti condizioni:

- il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Segretario devono essere eletti per una carica diversa da quella assunta nel Consiglio in scadenza;
- il Vice Presidente diviene automaticamente Presidente del Consiglio Direttivo dell'esercizio successivo senza necessità di elezione da parte dell'assemblea, salvo cause di impedimento od ineleggibilità come sopra precisato.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da un numero pari di membri e si verifichi una situazione di parità in un votazione, il voto del Presidente prevale e risulta determinante per la decisione finale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, salvo limitazioni espresse all'atto della nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, che non costituiscono la maggioranza dei Consiglieri in carica, gli altri provvedono per cooptazione a sostituirli con deliberazione approvata dalla prima Assemblea utile a maggioranza. I Consiglieri così nominati e ratificati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di venuta meno della maggioranza dei Consiglieri (anche per dimissioni e decadenza) decade l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dai consiglieri restanti per la nomina del nuovo Consiglio con i criteri

previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno.

ART. 19

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, nei casi in cui il Vicepresidente uscente non accetti la carica di Presidente.

Il Presidente è contemporaneamente Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Associazione.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne farà le veci.

Il Vice Presidente diviene automaticamente Presidente nel biennio successivo alla sua carica di Vice.

ART. 21

(Il Consigliere Segretario)

Il Segretario è eletto dall'Assemblea degli associati, controlla la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali.

ART. 22

(Il Consigliere Tesoriere)

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari su cui ha il potere di firma esclusivamente in relazione al suo mandato; prepara i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo.

ART. 23

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il membro/i membri dell'organo di controllo devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale-

le, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge e statutarie.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 25

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto dagli ultimi 3 (tre) ex Presidenti dell'Associazione e, nel caso di impedimento non temporaneo di qualcuno dei componenti si provvede alla sua sostituzione con il precedente ex Presidente in ordine cronologico.

Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell'Associazione.

Il procedimento davanti al Collegio nonché l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati nel Regolamento.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ART. 26

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto o per volontà degli associati, viene deliberato, con la contestuale nomina dei liquidatori, dall'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

L'Assemblea nomina i liquidatori, determinandone il numero, ne fissa i poteri e determina le modalità di liquidazione.

La devoluzione del patrimonio associativo avviene in base alle vigenti norme di legge ed alle conformi disposizioni statutarie e regolamentari.

ART. 27

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

(Clausola Compromissoria)

Le controversie nascenti dall'esecuzione o interpretazione del seguente statuto saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme del codice di procedura civile.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 30

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

il libro degli associati o aderenti;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I partecipanti o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del regolamento interno. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

F.to: Carlo RUOSI

F.to: FRANCESCO MARIA DE IORIO, Notaio (L.S.)

Io sottoscritto Avv. Francesco Maria de Iorio, Notaio in
Guidonia Montecelio (RM), con studio in Viale dell'Unione n.
2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-
ma, Velletri e Civitavecchia, ai sensi dell'art. 22 del
D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, certifico
che la presente copia su supporto informatico, in rispetto
delle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009,
è conforme all'originale, documento su supporto analogico.

Guidonia Montecelio, cinque maggio duemilaventicinque

Firmato digitalmente Notaio Francesco Maria de Iorio